



# COMUNE DI DRAGONI

Provincia di Caserta

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N. 15</b>	OGGETTO: Adozione regolamento di Imposta sulla Pubblicità. - Provvedimenti.
<b>Data 27/09/2002</b>	

L'anno Duemiladue, il giorno Ventisette del mese di Settembre, alle ore 19.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/09/2002 prot. n.5634, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PAGLIARO	Bruno Carmine	X		RICCIO	Carlo	X	
NOCERA	Antimo	X		MIRANDA	Giulio	X	
PANELLA	Raffaele		X	PACELLI	Nicola	X	
PIUCCI	Pierino R.	X		ROSSI	Romualdo		X
CAPPARELLA	Remo	X		DEL GIUDICE	Nicola		X
ITALIANO	Giovanni	X		DE PASQUALE	Pasquale	X	
DI BERNARDO	Anna		X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 9.

Assenti n. 4.

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: .....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Bruno Carmine PAGLIARO nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale signor dott. Antonio COMPAGNONE

La seduta è PUBBLICA

- Nominati scrutatori i Signori: .....

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Su relazione del Sindaco che

### PROPONE

1. di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', che si compone di nr.45 articoli che si allega al presente atto per formarne parte sostanziale
2. di affidare in concessione, a ditta esterna iscritta ad apposito albo di cui all'art. 53 del D.lgs.446/97, la gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### SENTITA

la proposta del sig.Sindaco, in qualità di relatore

#### CONSIDERATO

1. che l'art.3 del proprio regolamento delle Entrate prevede che la gestione delle stesse, possa essere condotta, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 27, 30, 31, 32 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 lett. c), del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, lettera e) del D. Lgs. . N. 267 del 18/08/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R: 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. che la forma di gestione prescelta, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. che il Comune, intende dare una soluzione complessiva all'annoso problema dell'accertamento dei soggetti obbligati al pagamento dei corrispettivi dei tributi sopra indicati, anche e soprattutto al fine di ottimizzare l'azione amministrativa indirizzata al recupero delle sacche di evasione;
4. che le suddette attività devono essere svolte con l'ausilio delle moderne tecnologie di automazione gestionale oggi disponibili sul mercato, in maniera da elevare, senza aggravio di costi, la qualità delle prestazioni;
5. che l'evidente carenza di personale, di strutture ed attrezzature tecniche idonee, non rende economicamente conveniente per l'Ente una gestione diretta dei suddetti servizi;
6. che risulta, pertanto, opportuno affidare a terzi i servizi medesimi per garantire agli utenti standard qualitativi adeguati a dimostrare l'utile, economica e corretta destinazione dei mezzi finanziari dagli stessi corrisposti per fruire di servizi pubblici efficienti e rispondenti alle esigenze quotidiane;

#### ACQUISITI

- i pareri di cui all'art.49 T.U.L.C.P. 267/2000

#### VISTO

- il seguente risultato della votazione sull'adozione del Regolamento

PRESENTI	n.9
VOTANTI	n.9
ASTENUTI	n.2
Voti favorevoli	n.7(Pacelli e De Pasquale)
Voti contrari	n.=

Sulle modalità di affidamento

Voti favorevoli n.7

Astenuti n.2 (Pacelli e De Pasquale)

### DELIBERA

- di approvare il regolamento ICI, come illustrato dal relatore, costituito da nr. 39 articoli che si allega al presente atto per formarne parte sostanziale
- di affidare in concessione, a ditta esterna iscritta ad apposito albo di cui all'art. 53 del D.lgs.446/97, la gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità;
- di incaricare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.192 del T.U.L.P 267/2000, della predisposizione degli atti necessari, da adottare con unica determina, all'esperimento della procedura concorsuale, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore e di predisporre, pertanto, il relativo:
  - **AVVISO DI GARA**
  - **CAPITOLATO D'ONERI**
  - **SCHEMA DI CONTRATTO**

**COMUNE DI DRAGONI**  
Provincia di Caserta


PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C.

OGGETTO: Adozione Regolamento di imposta sulla Pubblicità.

---

**RELAZIONE DELL' AREA**  
**TRIBUTI E AFFARI SOCIALI**

Art. 49 del D. Lgs 267/00, si esprime parere: \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del Servizio**  
*Sig.ra SGAMBARO Stefanina*

Dragonì li

## COMUNE DI DRAGONI

PROVINCIA DI CASERTA

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

## S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>		<b>CAPO V - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI</b>
1	Oggetto del Regolamento	22	Principi generali
2	Gestione del servizio	23	Informazione del contribuente
3	Funzionario responsabile	24	Conoscenza degli atti e semplificazione
4	Presupposto dell'imposta	25	Motivazione degli atti - Contenuti
5	Soggetto passivo dell'imposta	26	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti
6	Tipologie di pubblicità	27	Interpello del contribuente
	<b>CAPO II - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'</b>		<b>CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>
7	Obbligo della dichiarazione	28	Accertamento con adesione
8	Casi di omessa dichiarazione	29	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
	<b>CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'</b>	30	Procedure per l'accertamento con adesione
9	Piano degli impianti	31	Atto di accertamento con adesione
10	Procedure per ottenere il provvedimento per l'in- stallazione degli impianti	32	Adempimenti successivi
11	Rimborso di spesa	33	Perfezionamento della definizione
12	Esposizione della pubblicità a cura del Comune		<b>CAPO VII - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO</b>
	<b>CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE</b>	34	Compenso incentivante al personale addetto
13	Modalità di applicazione dell'imposta	35	Utilizzo del fondo
14	Pagamento dell'imposta		<b>CAPO VIII - LIMITAZIONI E DIVIETI</b>
15	Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale	36	Divieti generici
16	Rettifica ed accertamento d'ufficio	37	Limitazioni sulla pubblicità fonica
17	Tariffe	38	Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni
18	Riduzioni dell'imposta		<b>CAPO IX - SANZIONI</b>
19	Esenzioni dall'imposta	39	Sanzioni tributarie e interessi
20	Gestione contabile dell'imposta	40	Sanzioni amministrative
21	Contenzioso		<b>CAPO X - NORME FINALI</b>
		41	Rinvio ad altre disposizioni
		42	Pubblicità del regolamento
		43	Variazioni del regolamento
		44	Entrata in vigore

## CAPO I - NORME GENERALI

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.
2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.

### ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:
  - con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  - con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
4. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere *b* o *c* del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
5. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

### ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
  - a) l'organizzazione del personale;
  - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

Nel caso di gestione in concessione, l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei provvedimenti relativi e la predisposizione dei rimborsi spettano al concessionario



## CAPO II – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

### ART. 7

#### OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulative, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

### ART. 8

#### CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;

- all'art. 13 - effettuata con veicoli;

- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare; del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;

- comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;

- comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

**CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'**  
 (Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

**ART. 9**  
**PIANO DEGLI IMPIANTI**

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Il Responsabile del servizio proporrà alla Giunta l'adozione del Piano degli Impianti ospiteranno le varie forme di pubblicità riportate ai seguenti elementi:

- a) N. . . . . impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
- b) N. . . . . impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
- c) N. . . . . impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche alla protezione dei pedoni;
- d) N. . . . . impianti ai margini delle strade;
- e) N. . . . . impianti da installare su appositi paletti di ferro o alluminio su spazi comunali.

La Giunta adotterà il piano che costituirà parte integrante del presente regolamento.

**ART. 10**  
**PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizi e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio ai sensi delle disposizioni di legge, della circoscrizione edilizia e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli di tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);

- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993) superiori a 30 giorni; sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 3 (tre) mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione pro il termine è prorogato di 6 (sei) mesi.

**ART. 11  
RIMBORSO DI SPESE**

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L. ....  
 . 100.000, così determinato:

a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi .....	L.....	100.000
b) Rimborso stampati .....	L.....	10.000
.....	<u>L.....</u>	
Tornano	<u>L.....</u>	<u>110.000</u>

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

**ART. 12  
ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE**

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, disponendo di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

**CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE****ART. 13****MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA***(Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

**ART. 14****PAGAMENTO DELL'IMPOSTA***(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale qualora la terza cifra sia inferiore a cinque, con arrotondamento per eccesso se la terza cifra decimale sia uguale o superiore a cinque.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

3. La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 446/97. A tali fini, l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

**ART. 15**  
**PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE**  
*(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

**ART. 16**  
**RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**  
*(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

**ART. 17**  
**TARIFFE**  
*(artt. 12, 13, 14, 15 D. Lgs. 507/1993)*

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

2. Per la pubblicità ordinaria, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

COMUNI DI CLASSE I	Euro 19,62 (Lire 38.000)
COMUNI DI CLASSE II	Euro 17,56 (Lire 34.000)
COMUNI DI CLASSE III	Euro 15,49 (Lire 30.000)
COMUNI DI CLASSE IV	Euro 13,43 (Lire 26.000)
COMUNI DI CLASSE V	Euro 11,36 (Lire 22.000)

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Per la pubblicità ordinaria che abbia durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata con veicoli è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di cui alla tabella. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni di cui sopra.

4. Per i veicoli ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa.

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg L. 144.000;
- b) per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg L. 96.000
- c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie . 48.000.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

6. Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

COMUNI DI CLASSE I	Euro 66,11 (Lire 128.000)
COMUNI DI CLASSE II	Euro 57,84 (Lire 112.000)
COMUNI DI CLASSE III	Euro 49,58 (Lire 96.000)
COMUNI DI CLASSE IV	Euro 41,32 (Lire 80.000)
COMUNI DI CLASSE V	Euro 33,05 (Lire 64.000)

7. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

COMUNI DI CLASSE I	Euro 4,13 (Lire 8.000)
COMUNI DI CLASSE II	Euro 3,61 (Lire 7.000)
COMUNI DI CLASSE III	Euro 3,10 (Lire 6.000)
COMUNI DI CLASSE IV	Euro 2,58 (Lire 5.000)
COMUNI DI CLASSE V	Euro 2,06 (Lire 4.000)

Qualora la pubblicità in questione ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

8. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione è paria quella di cui al punto 2.

9. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta al comune sul cui territorio viene eseguita, nella seguente misura:

COMUNI DI CLASSE I	Euro 99,16 (Lire 192.000)
COMUNI DI CLASSE II	Euro 86,76 (Lire 168.000)
COMUNI DI CLASSE III	Euro 74,37 (Lire 144.000)
COMUNI DI CLASSE IV	Euro 61,97 (Lire 120.000)
COMUNI DI CLASSE V	Euro 49,58 (Lire 96.000)

10. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione ed effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

COMUNI DI CLASSE I	Euro 4,13 (Lire 8.000)
COMUNI DI CLASSE II	Euro 3,61 (Lire 7.000)
COMUNI DI CLASSE III	Euro 3,10 (Lire 6.000)
COMUNI DI CLASSE IV	Euro 2,58 (Lire 5.000)
COMUNI DI CLASSE V	Euro 2,06 (Lire 4.000)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:

COMUNI DI CLASSE I	Euro 12,39 (Lire 24.000)
COMUNI DI CLASSE II	Euro 10,84 (Lire 21.000)
COMUNI DI CLASSE III	Euro 9,30 (Lire 18.000)
COMUNI DI CLASSE IV	Euro 7,75 (Lire 15.000)
COMUNI DI CLASSE V	Euro 6,20 (Lire 12.000)

**ART. 18**

**RIDUZIONI DELL'IMPOSTA**

*(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ovvero la tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

**ART. 19**

**ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

*(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.L.gs 15 novembre 1993, n. 507, nonché le successive integrazioni di cui all'art. 10 della Legge Finanziaria n. 448 del 28/12/2001.

Più esattamente sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. 507/1993.
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

**ART. 20  
GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA**

*(art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.
  3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.
  4. Con decreto del Ministero delle Finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
  5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facoltà di richiedere al Comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.
  6. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del D. Lgs. N.507/1993 al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri.
  7. La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministero delle Finanze, sono stabilite le modalità per la loro programmazione ed esecuzione, nonché per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art. 32 del . Lgs. N. 507/1993 l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

**ART. 21  
CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, con la procedura prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**CAPO V - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI**

**ART. 22  
PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

**ART. 23**  
**INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE.**

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

**ART. 24**  
**CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.**

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso della tassa rispetto a quello richiesto.

**ART. 25**  
**MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI**

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

**ART. 26**

**TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

**ART. 27**

**INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

## CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

### ART. 28

#### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sulla pubblicità, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 3.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

### ART. 29

#### AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento in via, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

### ART. 30

#### PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 29 e 30 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le pubblicità cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente alle pubblicità oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole pubblicità contenute nello stesso atto o dichiarazione.

### ART. 31

#### ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascuna pubblicità, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

### ART. 32

#### ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60

giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 31 con le modalità di cui al precedente art. 14.

2. Le somme dovute possono essere versate, laddove l'importo da corrispondere sia superiore a 200 Euro e a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 2 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dal precedente art. 14, comma 3.

### ART. 33

#### PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 33, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 33.

## CAPO VII - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

### ART. 35

#### COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

1. E' istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del . . . . <sup>5</sup> . . . % delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

### ART. 36

#### UTILIZZAZIONE DEL FONDO

1. Le somme di cui al precedente art. 35, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:  
il 5 % e il 10 %;
  - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra:  
il 5 % e il 10 %;
  - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra:  
il 5 % e il 10 %;
2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), saranno utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

**CAPO VIII - LIMITAZIONI E DIVIETI**  
(Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

**ART. 37**  
**DIVIETI GENERICI**

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
  - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
  - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

**ART. 38**  
**LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA**

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 01:00, alle ore 07:00 e dalle ore 14:00, alle ore 18:00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

**ART. 39**  
**LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI**

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
- .....
- .....
- .....

## CAPO IX - SANZIONI

### ART. 40

#### SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

(Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione.
4. Per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento della imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% della imposta non versata o tardivamente versata. La sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
5. Alle violazioni previste dal presente regolamento si applica l'istituto del "ravvedimento operoso" nei limiti e con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
6. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano interessi di mora nella misura vigente nel tempo per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### ART. 41

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni amministrative ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8, e alle altre finalità previste dal presente regolamento.

## CAPO X - NORME FINALI

### ART. 42 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonchè al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

### ART. 43 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### ART. 44 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

### ART. 45 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 200 . . . . .

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

**Il Presidente**

**Il Segretario Comunale**

F.to.....

F.to.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTAZIONE**

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ....., per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. ...., in data ....., in quanto richiesto dalla Giunta comunale (art. 127, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;


avendo l'organo di controllo, con nota n. ...., in data ....., comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

essendo stati trasmessi, in data ....., i chiarimenti richiesti dal Co. Re. Co. in data ..... (art. 133, c. 2, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

E' divenuta esecutiva il giorno .....

Dalla Residenza comunale, li .....



**Il Funzionario Responsabile**

.....

Il sottoscritto attesta:

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 07 OTT. 2002 al 22 OTT. 2002 al n. 332 ;

Dalla Residenza comunale, li 07 OTT. 2002

**L'Incaricato del Servizio**

**IL MESSO COMUNALE INCARICATO**

*Iannacone Antonio*

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 07 OTT. 2002

**Il Responsabile del Servizio**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Sig.ra Stefania Sgambato*

.....